

ACCORDO QUADRO

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO (C.F. 80004350163 - P.IVA 01612800167), con sede legale in Bergamo, Via Salvecchio n. 19, in seguito denominata per brevità "Università", in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Sergio Cavalieri, domiciliato per la carica presso l'Università,

E

La PROVINCIA DI SONDRIO (C.F. 80002950147 – P.IVA 00603930140), in seguito denominata "Provincia", con sede legale in Sondrio, Corso XXV Aprile 22, rappresentata dal Presidente *pro-tempore*, Sig. Davide Menegola, domiciliato per la carica presso la Provincia di Sondrio;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 6, comma 3 dello Statuto dell'Università degli studi di Bergamo attribuisce all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- l'Università degli studi di Bergamo e la Provincia di Sondrio intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione finalizzato a favorire la valorizzazione di attività di ricerca e di alta formazione sul territorio della Provincia di Sondrio;
- Le parti sono impegnate nella tutela del principio costituzionale della libertà di ricerca e pensiero;

VISTO lo Statuto della Provincia di Sondrio, e in particolare gli articoli che ne delineano ruolo e funzioni, tra cui:

- l'Art. 1, che definisce la Provincia come Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, valorizzando la storia, la cultura e le risorse del territorio;
- l'Art. 4, che attribuisce alla Provincia funzioni fondamentali quali la pianificazione territoriale, la tutela ambientale, la raccolta ed elaborazione dati, nonché la cura dello sviluppo strategico del territorio e la promozione di attività e opere di rilevante interesse provinciale, anche mediante accordi e collaborazioni;
- l'Art. 5, che le assegna compiti di programmazione e pianificazione pluriennale per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

- gli Artt. 28 e 31, che prevedono la possibilità per la Provincia di stipulare accordi e convenzioni con enti locali e altri soggetti, anche esterni al territorio, per la gestione coordinata di funzioni e servizi o la realizzazione di opere di interesse comune;
- l'Art. 29, comma 2, che contempla la possibilità per la Provincia di curare, mediante specifiche convenzioni, attività di formazione e aggiornamento professionale;

DATO ATTO CHE le parti si riservano di rivedere il presente accordo – nell'ambito della prevista durata - nell'eventualità in cui ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Recepimento delle premesse

Le premesse e gli eventuali allegati al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Finalità dell'Accordo Quadro

L'Università e la Provincia di Sondrio si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra i percorsi di ricerca universitaria e di alta formazione e il territorio della Provincia di Sondrio, attuando forme di collaborazione relative agli studi e alle ricerche specifiche, alla formazione, alla didattica e alle consulenze di carattere scientifico di volta in volta esplicitate dai contraenti. Le diverse attività saranno disciplinate da accordi ai sensi della legge 241/90, ovvero da incarichi professionali e potranno coinvolgere anche altri Enti e associazioni. In ogni caso dovrà essere sempre richiamato il presente Accordo Quadro.

Gli ambiti tematici su cui gli enti si impegnano ad attuare la propria reciproca collaborazione sono definiti, in via prioritaria e non esclusiva, come segue:

- attività di studio, didattica e ricerca, ritenute strategiche per il territorio;
- atti di programmazione e pianificazione di competenza dell'ente Provincia, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica;
- progetti di sviluppo socioeconomico;
- iniziative in campo culturale e formativo;
- raccolta ed elaborazione dati e altri servizi a supporto delle attività formative e di gestione e programmazione territoriale.
- progetti storico-archeologici.

- progetti legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio provinciale.
- progetti legati al trasferimento tecnologico e all'innovazione sul territorio della Provincia di Sondrio.

Le parti si impegnano ad attuare la propria reciproca collaborazione nello sviluppo di un polo territoriale del Centro Studi sul Territorio presso il comune di Chiuro, su cui già esiste un accordo tra Università e Comune di Chiuro.

Articolo 3 – Oggetto della collaborazione per la didattica e la formazione

La Provincia dichiara la propria disponibilità ad offrire, attraverso opportuni accordi, all'Università degli studi di Bergamo collaborazioni per attività didattiche integrative o formative quali:

- l'accoglienza di studenti per lo svolgimento di elaborati di laurea e di esercitazioni e tirocini;
- l'organizzazione di visite e stage didattici.

L'Università degli studi di Bergamo, si impegna altresì a:

- sottoporre agli studenti interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi concordati con la Provincia;

La Provincia e l'Università degli Studi di Bergamo dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di iniziative didattiche innovative e di alta formazione, ad esempio mediante la realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale in servizio presso Aziende, Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, nonché volontari presso questi ultimi.

Resta inteso, anche con riferimento al successivo art. 4, che entrambe le Parti garantiscono, a norma dell'art. 10 del presente Accordo, di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento della predetta attività per il proprio personale.

Articolo 4 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza

La collaborazione tra Università e Provincia riguarderà attività di comune interesse che potranno essere svolte nelle forme di seguito indicate:

- collaborazione per studi e ricerche;
- consulenze tecnico-scientifiche;
- commesse affidate dalla Provincia all'Università degli studi di Bergamo;
- coprogettazione di attività di ricerca per lo sviluppo territoriale e il trasferimento tecnologico sul territorio della Provincia di Sondrio.
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le diverse attività saranno disciplinate da accordi ai sensi della legge 241/90, ovvero da contratti di

ricerca o consulenza.

Resta inteso, anche con riferimento al precedente art. 3, che entrambe le Parti garantiscono, a norma dell'art. 10 del presente Accordo, di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento della predetta attività per il proprio personale.

Articolo 5 - Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario

Le parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze, nel rispetto della normativa vigente per le attività specifiche e dei rispettivi regolamenti in materia.

La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le parti.

In ogni caso, la partecipazione congiunta ai bandi nazionali o internazionali dev'essere guidata secondo il codificato principio di buona fede e collaborazione tra le parti.

Articolo 6– Referenti

Referente del presente accordo quadro sono:

- per la Provincia di Sondrio: Dott.ssa Sabrina Giudici;
- per l'Università degli studi di Bergamo: prof. Riccardo Rao;

Come indicato al precedente articolo 2, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito dell'accordo quadro potranno essere attivate tramite specifici accordi attuativi dell'Università degli studi di Bergamo e dalla Provincia di Sondrio, che in ogni caso richiameranno la presente accordo quadro. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 7 - Oneri finanziari

Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Eventuali oneri finanziari saranno determinati nei singoli accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati.

Articolo 8 – Durata dell'accordo e procedura di rinnovo

Il presente accordo ha durata di quattro anni (anni 4) a partire dalla data di stipulazione. Il rinnovo dell'accordo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza, da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

In caso di sottoscrizione non contestuale, la data della stipula coincide con la data apposta dall'ultimo firmatario.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito o per fatti concludenti.

Art. 9 – Emendamenti

Tutti gli emendamenti o le modifiche, sia del presente Accordo sia degli eventuali accordi attuativi connessi, devono essere redatti per iscritto e sottoscritti dal rappresentante legale o altro soggetto delegato alla firma.

Articolo 10 – Risoluzione e recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo o di risolverlo consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte nel rispetto del preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di risoluzione, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

La risoluzione avviene qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attività previste.

Articolo 10 – Copertura assicurativa e sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture di legge del proprio personale e dei propri studenti che, in virtù del presente accordo, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale individuato dalla Provincia durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

La Provincia da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi

genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università durante la permanenza nei locali dell'ente locale territoriale, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Nei successivi accordi, le Parti potranno avvalersi di personale esterno (es. borsisti o collaboratori, lavoratori autonomi, ecc.) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso alle attività oggetto dei successivi accordi potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Per quanto non previsto nel presente accordo quadro e relativi allegati, i singoli accordi attuativi regoleranno le specifiche coperture assicurative, le responsabilità civili e quelle per infortunio, nonché gli obblighi in materia di Salute e sicurezza.

Articolo 11 – Uso dei risultati di studi o ricerche

Nelle more degli accordi attuativi del presente accordo quadro, ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi i piani, i dati, le informazioni, le elaborazioni ed i risultati forniti e/o conseguiti nell'ambito del presente accordo quadro senza l'autorizzazione dell'altra. Parimenti, ciascuna parte si impegna alla più assoluta segretezza riguardo ad eventuali informazioni o dati proprietari dell'altra di cui dovesse venire a conoscenza in ragione del presente accordo quadro, salvo che detti dati o informazioni siano già di pubblico dominio. Eventuali risultati scaturenti del presente accordo quadro, nelle more della stipulazione dei disciplinari o accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle Parti, che stabiliranno di comune accordo l'uso e la divulgazione. Riguardo alla segretezza, alla proprietà intellettuale (proprietà industriali ed opere dell'ingegno) e alla pubblicazione dei risultati conseguiti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto dei disciplinari/accordi attuativi, le parti rinviano agli stessi.

Articolo 12 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente accordo non attribuisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

L'eventuale utilizzo è consentito, previo accordo:

- 1) esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse;
- 2) avendo cura di conformarsi alle linee guida e ai modelli di identità visiva dell'altra parte.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le parti riconoscono di agire per le finalità del presente accordo in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione del presente accordo e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – D. Lgs 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

In relazione alle tematiche relative alla protezione dati personali, il responsabile della protezione dei dati per l'Università degli studi di Bergamo è l'avv. Michele Gorga, dpo@unibg.it; per la Provincia di Sondrio è il sig. Massimo Castelli, dpo@provinciasondrio.it.

Tali soggetti possono essere contattati per tutte le questioni relative alla protezione dei dati personali collegate all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 14 – Controversie

Per qualunque controversia relativa al presente accordo, non altrimenti risolvibile in via bonaria, è competente l'Autorità giudiziaria territorialmente competente rispetto al Foro di Sondrio.

Articolo 15 - Imposta di bollo

Il presente accordo quadro è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del

C.A.D. - Codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82; è inoltre soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cure e spese della Parte richiedente, secondo le condizioni e i termini del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. nonché degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. del 1^o agosto 2005, n. 123.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data firma digitale

Per l'Università degli studi di Bergamo

IL RETTORE

Prof. Sergio Cavalieri

Per la Provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE

Sig. Davide Menegola

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data firma digitale

Per l'Università degli studi di Bergamo

IL RETTORE

Prof. Sergio Cavalieri

Per la Provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE

Sig. Davide Menegola

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.s.m.m.i.i.